

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE CALABRIA,

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA**

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale**

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

LA REGIONE CALABRIA,

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
(di seguito denominato MIUR)**

**IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(di seguito denominato MLPS)**

- VISTO** l'Accordo quadro, sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 con il quale sono definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei Decreti Legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO** che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;
- VALUTATO** di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Calabria, il MIUR e il MLPS.

SI STIPULA

Articolo 1 Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo-quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003-2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n°845, articolo 2, comma 2, e dalla Legge Regionale 19/4/1985 n.18, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2 Tipologia dell'offerta formativa

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1, che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Calabria, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione

professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale, valido per l'iscrizione ai centri per l'impiego e all'acquisizione di crediti formativi per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione. Essi sono svolti in modo integrato da istituti scolastici autonomi e da agenzie formative accreditati, anche per la prevenzione e il recupero dell'abbandono scolastico.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono riferiti ai settori produttivi individuati nello specifico accordo da assumere fra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, sentite le Amministrazioni Provinciali e le Parti Sociali, tenendo conto delle dinamiche del mercato del lavoro. Ciascun percorso sperimentale prevede apposite misure di accompagnamento, atte a facilitare il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale, e che comprendono anche azioni riferite all'accoglienza, al riconoscimento dei crediti in entrata, all'orientamento e al riorientamento, al sostegno ai passaggi e alla personalizzazione del percorso.

3. Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) sono garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio e facilitazioni per l'inserimento nel contesto sociale e lavorativo.

4. La Regione Calabria si riserva le modalità di coinvolgimento nei processi di pianificazione e coordinamento delle iniziative di cui al presente accordo delle Amministrazioni Provinciali a seguito del completamento del processo di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale in esecuzione e nei limiti determinati dalla Legge Regionale 34/2002.

Articolo 3 Organizzazione didattica

1. Con gli accordi di cui all'articolo 6 vengono definite le modalità di integrazione di strutture, risorse e professionalità tra il sistema dell'istruzione ed il sistema della formazione professionale, nonché le misure di accompagnamento e di sistema relative ai percorsi sperimentali.

2. Le modalità dell'integrazione didattico-curriculare e del raccordo con il mondo del lavoro sono definite da un gruppo paritetico scuola-formazione professionale, a cui è affidata l'organizzazione didattica del corso, il monitoraggio e la valutazione dei singoli percorsi.

3. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275.

4. Nell'attuazione di modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Calabria si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.

Art.4 Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Calabria s'impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli,

delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5 **Risorse**

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, pari a Euro 534.935,60 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari a Euro 8.203.719,00, a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

2. La Regione Calabria si impegna ad integrare le risorse di cui al comma 1 con altre proprie, cofinanziate con il F.S.E., individuate nell'ASSE III Risorse Umane del POR Calabria 2000/2006, nell'ambito degli interventi di formazione di base e di alternanza formazione/lavoro, nonché delle azioni di orientamento professionale e delle azioni di sistema, in coerenza con le disposizioni del Complemento di Programmazione del POR.

Articolo 6 **Accordi territoriali**

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

- a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;
- b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;
- c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Calabria, del competente Ufficio Scolastico Regionale e dagli Enti Locali, e da eventuali altri soggetti;

- d) la determinazione della tipologia di interventi da attivare annualmente;
- e) la definizione e realizzazione di misure di accompagnamento e di sistema ai percorsi, ivi comprese le iniziative di formazione dei formatori;
- f) la pianificazione delle attività integrate di orientamento scolastico e professionale;
- g) la definizione degli strumenti e delle metodologie di analisi dei fabbisogni formativi del territorio, da realizzare d'intesa con le Parti Sociali e le Amministrazioni Provinciali delegate;
- h) la pianificazione degli strumenti e delle metodologie di alternanza formazione/lavoro.

Articolo 7 Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

3. Il monitoraggio e la valutazione a livello regionale, saranno finalizzati all'esigenza di raccogliere tutti gli elementi che consentano di verificare la congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, nonché di riconsiderare analiticamente l'intero processo, al fine di introdurre azioni di miglioramento, anche mediante la diffusione delle buone pratiche.

Roma, 23 settembre 2003

<p>PER LA REGIONE CALABRIA</p>	<p>PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p>	<p>PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p>
<p>L'Assessore alla Formazione Professionale</p>	<p>Il Sottosegretario di Stato delegato</p>	<p>Il Sottosegretario di Stato delegato</p>
<p>f.to Pietro Aiello</p>	<p>f.to Valentina Aprea</p>	<p>f.to Pasquale Viespoli</p>